

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABBRI ed altri: Situazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radio-telegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo. (<i>Ambulanti e Messaggeri</i>). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
		BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1 ^a classe (carriera direttiva); Segretario Perito Geometra (carriera di concetto); Ufficiale di 1 ^a classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) . 694
		PRESIDENTE . . . 694, 698, 700, 702, 704, 705
		FABBRI 696, 697, 698, 705
		ARMATO 696, 698, 700, 704, 705
		FRANCAVILLA 697, 700, 701, 704, 705
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 698
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 698
		GETTER WONDRIKH 705
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,20.		
SAMMARTINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>E approvato</i>).		

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratti a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera ese-

cutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla; « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », d'iniziativa dei deputati Fabbri, Bogoni, Francavilla; « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunti con contratto a termine », d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita; « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto — in via continuativa — al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri) », d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Preti e Romita; « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario », a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » d'iniziativa dei deputati Amiconi, Fabbri e Francavilla; « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 », d'iniziativa dei deputati Baldelli e Franzo; « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni », d'iniziativa dei deputati Ceccherini, Vizzini, Romita; « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », d'iniziativa del deputato Armato; « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 » d'iniziativa dei deputati Armato, Canestrari, Scalia Vito, Marotta Vincenzo.

Nella precedente seduta eravamo arrivati all'esame dell'articolo 20 per il quale il Governo aveva presentato un nuovo testo.

Il testo del disegno di legge n. 2373 è il seguente:

ART. 20.

(Commissioni paritetiche provinciali).

Presso ogni direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una Commissione paritetica alla quale sono deman-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1961

date, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione in materia di conferimento di funzioni della qualifica superiore e di ricorsi avverso i giudizi complessivi.

Rimane al Consiglio di amministrazione la competenza a decidere sui ricorsi prodotti dagli impiegati previsti dal precedente comma avverso i giudizi complessivi espressi dagli organi della amministrazione centrale e la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

La Commissione paritetica provinciale provvede, inoltre, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede ed alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria nonché degli scrutini di promozione nella carriera di concetto a qualifiche non superiori a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito e primo geometra.

La Commissione si compone:

1°) del direttore provinciale, che la presiede;

2°) di un ispettore provinciale, nominato dal Ministro su designazione del direttore generale;

3°) di due impiegati della carriera direttiva o della carriera di concetto con qualifica non inferiore a direttore capo di ragioneria o segretario principale, nominati dal Ministro su designazione del direttore generale;

4°) di tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario, nominato dal direttore generale su designazione del capo del personale.

Per ciascuno dei membri di cui al punto 3°) del quarto comma e per il segretario è nominato, con l'osservanza delle modalità sopra indicate, un supplente con qualifica non inferiore, rispettivamente, a direttore capo di ragioneria o segretario principale ed a segretario. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro di qualifica più elevata fra quelli di cui ai punti 2°) e 3°) del quarto comma il quale, a

sua volta, è sostituito da uno dei membri supplenti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente.

Quando le questioni da trattare riguardino personale non dipendente dalla Direzione provinciale la competenza è devoluta alla Commissione paritetica della provincia in cui ha sede il Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il Centro automezzi e l'Ufficio lavori; in tal caso il membro meno anziano di cui al punto 3°) del quarto comma ovvero dei supplenti è sostituito dal competente direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, del Centro automezzi o dell'Ufficio lavori.

Le norme circa il funzionamento della Commissione paritetica provinciale, la procedura da osservarsi nelle adunanze ed i criteri di massima da seguire per la trattazione degli affari rientranti nella competenza di detto organo sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

I membri di cui ai punti 2°), 3°) e 4°) del quarto comma ed i supplenti durano in carica tre anni e posso essere riconfermati.

Il nuovo testo dell'articolo proposto dal Governo è il seguente:

ART. 20.

(Commissioni consultive per il personale).

Presso la direzione generale e presso ogni direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale.

La Commissione consultiva centrale è composta:

1°) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;

2°) da 5 ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del direttore generale;

3°) da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale con qualifica di Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale, su designazione del Direttore centrale del personale.

La Commissione consultiva provinciale è composta:

1°) dal direttore centrale, che la presiede;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1961

2°) dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nelle province dove ha sede il circolo;

3°) dal direttore del Centro automezzi, nelle province dove ha sede il centro automezzi;

4°) dal direttore dell'Ufficio lavori, nelle province dove ha sede l'Ufficio lavori;

5°) da 2 ispettori provinciali, nominati dal direttore generale su designazione del direttore provinciale;

6°) da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

I funzionari indicati ai numeri 2°), 3°) e 4°) del comma precedente possono farsi sostituire, nella Commissione, da altro funzionario del loro ufficio avente qualifica immediatamente inferiore.

Nelle province in cui mancano i funzionari indicati ai numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del citato comma, la Commissione è integrata da altrettanti funzionari della carriera direttiva o, in mancanza, da impiegati della carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di primo segretario o equiparata, nominati dal Direttore generale, su designazione del direttore provinciale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore o equiparata, nominato dal direttore provinciale, su designazione del direttore del primo reparto ».

FABBRI. Secondo il mio modesto avviso, il nuovo testo snatura il contenuto democratico dell'articolo originario che era stato approvato dal Consiglio dei ministri. Infatti non esiste più la istituzione della Commissione paritetica che fu concordata fra Amministrazione e sindacati e approvata anche dal Consiglio dei ministri, viene snaturato tutto il contenuto democratico in quanto non si parla più di Commissione paritetica ma di Commissioni consultive, le quali alterano non solo la proporzione della rappresentatività fra rappresentanti dell'Amministrazione e quelli del personale, ma aboliscono la pariteticità.

La cosa più grave è che il nuovo testo dell'articolo addirittura elimina ogni potere deliberante della Commissione, mentre lo spirito del primitivo articolo 20 — e degli altri che seguono — era proprio diretto a dare alla Commissione carattere deliberante. Con la nuova proposta queste Commissioni provinciali vengono ridotte al rango di una specie di uffici di archivio dell'Amministrazione: debbono fare gli elenchi da sottoporre all'attenzione del Direttore provinciale.

Inoltre il nuovo testo stabilisce la rappresentanza del personale non più in funzione unitaria; non esiste più una trattativa globale fra sindacato e Amministrazione: invece si tende a demolire la funzione del sindacato, e quindi a ridurre il rapporto fra Amministrazione e sindacato a una mera forma burocratica.

Addirittura viene abolita la contrattazione del sindacato e si arriva all'assurdo di elezioni per carriere e questo mi sembra abbastanza grave perché può avere ripercussioni per le prossime elezioni del Consiglio di amministrazione.

Io dichiaro che se il Governo intende insistere in questo nuovo testo ritirando quello precedentemente approvato dal Consiglio dei ministri e accettato in sede di trattativa democratica tra sindacato e Amministrazione, mi permetterò di far mio quest'ultimo.

ARMATO. Ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Fabbri che è strettamente collegato al primitivo testo presentato dal Governo.

Per la verità, anch'io debbo fare alcune osservazioni. La prima è che, in effetti, lo stesso testo governativo prevedeva la dizione di « commissione paritetica », ma soltanto come dizione, in quanto praticamente non era paritetica (metà e metà dei rappresentanti dell'Amministrazione e dei lavoratori), poiché c'era una maggioranza attraverso il presidente che appartiene all'Amministrazione.

Per noi, il problema non riveste un'importanza così fondamentale. Le commissioni consultive o non consultive provinciali sono organi di contrattazione; non sono organi dove si confonde la presenza dell'Amministrazione con la presenza dei lavoratori per pervenire a soluzioni confuse attraverso questa specie di osmosi di presenza, di responsabilità, per cui quello che pensa, propone e decide la parte che riguarda l'Amministrazione si va a confondere attraverso la pariteticità con quello che pensa e propone la parte dei sindacati.

Questa pariteticità del testo governativo era nel titolo ma non nella sostanza, non nella lettera. Il problema, quindi, non ha per noi quella importanza fondamentale che è stata prospettata: a noi interessa di fare delle commissioni degli organismi di contrattazione fra le due parti. Pertanto il problema che i rappresentanti dei lavoratori siano tre su sette o tre su nove non riveste una questione grossa, non comporta un problema sotto il profilo del principio. Noi questo principio desideriamo riaffermare, ma esso non trova modo di esplicitarsi in questa occasione; rientra nella vita associativa, nel sindacato, il quale non

ha interesse a confondere le sue responsabilità con le responsabilità dell'Amministrazione.

Si tratta di organismi di contrattazione in cui, attraverso il verbale di ogni seduta, tutti gli interessati debbono sapere quale è stato il pensiero della parte che rappresenta l'Amministrazione e quale è stato il pensiero della parte che rappresenta i lavoratori. Detto questo, gli altri aspetti della questione hanno un carattere formale e secondario.

Potremo discutere sull'opportunità di chiamare consultiva una commissione che è qualche cosa di più; potremmo chiamarla deliberativa, ma anche questa è una questione di dizione.

Quello che non mi trova perfettamente di accordo è il voler inserire — attraverso il successivo articolo 20-*quater* — il principio che ogni qualvolta si discute un determinato argomento la rappresentanza dei lavoratori deve appartenere alla stessa carriera di cui fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

Se affermiamo un tale principio sul piano della designazione, noi veniamo a fare nella stessa legge due norme in contraddizione: la prima riguarda il Consiglio di amministrazione e la seconda riguarda la presenza dei lavoratori nelle commissioni provinciali, quando sappiamo che queste ultime altro non sono che la derivazione, sul piano periferico, della stessa Commissione centrale e dello stesso Consiglio di amministrazione.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si articolerà più in ruoli di specializzazione che in un formalismo di carriera. È un principio prevalente che trova i suoi modi e i suoi mezzi di esplicazione. Se si ritiene quella norma così importante da meritare di essere codificata, io penso che debba essere codificata in una norma legislativa; qualora in sede di riforma di struttura venisse modificata l'organizzazione dei quadri delle carriere del personale dovremmo ricorrere alla modifica per legge.

A me pare che un tale principio possa benissimo essere inserito nel regolamento delle elezioni. Quindi la mia proposta non è né contraria né favorevole: è soppressiva; la questione può essere rinviata al regolamento.

FABBRI. Non mi pare che ci sia molta differenza tra la mia impostazione e quella dell'onorevole Armato. Però su un punto bisogna che qui, in Commissione, ci si intenda: quando si dice che si tratta di una questione di dizione — « commissione paritetica centrale » e « commissione paritetica provin-

ciale » — e non di contenuto e non di sostanza. Intanto cominciamo col dire che i rappresentanti delle due parti nelle commissioni — centrale e periferiche — come sono previsti nell'articolo 20 danno la maggioranza all'Amministrazione. La pariteticità sarebbe conseguita se anche il presidente fosse incluso nella stessa; invece, secondo l'articolo (nel nuovo testo presentato dal Governo) il presidente col suo voto può decidere in un senso o nell'altro. Quindi è snaturato il concetto di una Commissione deliberante e quindi democratica.

Mi sia permesso di dire all'onorevole Armato che è una contraddizione sostenere che, in una commissione, la stragrande maggioranza debba essere costituita dai rappresentanti dell'Amministrazione, e la minoranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Questa affermazione contrasta con ogni norma democratica, perché non si vede come, in caso di vertenza, i lavoratori postelegrafonici, gli operai, possano avere ragione in una commissione dove sono in netta minoranza.

Ma il problema più importante è quello delle elezioni di carriera. L'approvazione di un articolo di questo genere significherebbe sminuire la rappresentatività dei sindacati sul terreno unitario. Non si tratterebbe più in questo caso, di rappresentanze del personale, ma si ritornerebbe, addirittura, al corporativismo, alle corporazioni fasciste.

È una tesi che noi non accettiamo, perché non siamo affatto d'accordo. In caso contrario, ripeto, faremmo nostro l'articolo originario del Governo che è stato approvato, non solo dal Consiglio dei ministri, ma dai rappresentanti dei vari sindacati.

FRANCAVILLA. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Fabbri, ma vorrei sottolineare che nel corso di tutta la discussione sugli articoli inerenti alle commissioni paritetiche, vi è stata una certa serenità e vi è stata anche una certa comprensione reciproca. Non vedo perché oggi si debba discutere su un problema che è stato già trattato e risolto dal Consiglio dei ministri e che ha riscontrato la piena soddisfazione dei sindacati, solo per il semplice fatto che un'altra commissione ha visto il problema in un altro modo. Io credo che la trattativa, cui fa riferimento l'onorevole Armato, sia un termine che sta al di fuori di questa questione.

L'onorevole Armato ha fatto sempre riferimento a questo punto della trattativa sindacale. Nella definizione che egli ne ha dato, ha sempre detto che bisognava essere in essa fiduciosi.

Ma, per la verità, dopo quello che ha detto l'onorevole Fabbri, noi non possiamo essere favorevoli a questa impostazione. Crediamo che si debba votare il testo originario governativo, che facciamo nostro, anche perché riteniamo ciò più esatto dal punto di vista procedurale.

ARMATO. Onorevoli colleghi, mi pare che qui sorge anche un problema di procedura. Obiettivamente il discorso dell'onorevole Francavilla è esatto nel senso che il Governo aveva proposto un certo testo, dopo averlo concordato con le organizzazioni sindacali.

A me pare, onorevoli colleghi, che la obiezione va mossa alla Commissione Affari Costituzionali piuttosto che al Governo. Sulla base della legislazione in atto, la Commissione Affari Costituzionali ritiene che attraverso una commissione paritetica — che paritetica non è, perché altrimenti la presidenza non doveva essere affidata a una delle parti — il problema non possa essere risolto.

La Commissione Affari Costituzionali ritiene che attraverso questa organizzazione paritetica, si sarebbero creati delle confusioni di potere e di responsabilità tra le due parti, risultato questo ben lontano dai dettami della Costituzione.

Noi siamo d'accordo su questa impostazione, perché è interesse dei lavoratori non confondere mai, nemmeno attraverso questa commissione, la responsabilità dei sindacati con decisioni comuni che possono essere il frutto misto di una commissione paritetica.

Siamo invece contrari nell'affermare in questa legge, come materia preminente, il principio di un tipo di rappresentanza che serve solo a snaturare quelle che sono le funzioni di un sindacato.

SAMMARTINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli all'articolo 20 governativo, nuovo testo, e i motivi sono stati già detti. Oltre tutto è nostra impressione che il nuovo testo aderisca completamente a tutte le aspirazioni e del personale e di quanti voti sono stati qui espressi. Purtroppo, e mi riferisco a quanto ha detto l'onorevole Armato, molti dei suggerimenti che sono stati fatti, potrebbero trovare posto in una legge a parte, ma è inutile fare questo discorso. In ogni caso ci confermiamo favorevoli all'articolo 20 governativo, nuovo testo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero fare presente agli onorevoli colleghi, e segnatamente agli onorevoli Armato e Francavilla, che sono intervenuti nella discussione, che

non si può parlare di un vero e proprio nuovo testo governativo, bensì di un parere contrario al testo presentato dal Governo, da una parte, e di un emendamento dell'onorevole Armato, per il quale la Commissione Affari Costituzionali ha ritenuto di chiamare in causa principi di carattere costituzionale, ritenendo che specifici compiti assegnati alle commissioni paritetiche per le amministrazioni normali, non possono essere consentiti per le amministrazioni statali, in contrasto, quindi, con il precetto costituzionale.

La nuova formulazione dell'articolo, del resto, non lede nemmeno in minima parte i principi della legge stessa.

Vorrei poi assicurare gli onorevoli Fabbri e Armato che la loro preoccupazione che si possa arrivare a elezioni separate, per carriera, va assolutamente fugata. Lo scopo dell'articolo 20 è appunto quello di permettere che un funzionario di una determinata carriera sia giudicato da un funzionario della sua stessa carriera.

Con questo non si vuol dire che un funzionario di altra carriera non sia capace di fare lo stesso, ma probabilmente, un usciere, per esempio, potrebbe essere influenzato da altri elementi nel giudizio.

FABBRI. Praticamente, con questo principio, potrebbe darsi che un rappresentante, chiamato a giudicare in Commissione, sia quello che ha preso meno voti, mentre un altro candidato che, per esempio, avesse preso ventimila voti, non sarebbe ammesso. E questa, secondo me, non è democrazia.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La lista viene votata globalmente così che tanto l'usciere, quanto il direttore generale, avranno gli stessi voti. Il voto è per lista e non per persona. Il concetto fondamentale è che, ad eleggere questi rappresentanti saranno tutti i lavoratori, dall'usciere al direttore per ogni carriera. In questo modo si raggiunge lo scopo.

Aggiungo che, in sostanza, la preoccupazione della Commissione Affari Costituzionali rispondeva ad un'altra esigenza, quella di armonizzare la materia per tutte le amministrazioni autonome dello Stato e questa disposizione, infatti, ricalca, *grosso modo* quella adottata per le Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 20. Il testo originario presentato dal Governo è stato fatto proprio dagli onorevoli Fabbri e Francavilla.

Il Governo e il Relatore si sono dichiarati ad esso contrari.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1961

Gli onorevoli Francavilla, Fabbri e Calvaresi hanno presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma del seguente tenore:

« Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« Sono altresì demandate alla commissione paritetica provinciale le assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché le assunzioni di operai giornalieri previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Esso potrebbe essere posto alla fine dell'articolo 20. Comunque sarà bene porlo in votazione successivamente.

L'onorevole Pitzalis aveva proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 20:

« Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

(Commissione paritetica provinciale).

« Presso ogni direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una commissione paritetica alla quale sono demandate, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione in materia di conferimento di funzioni della qualifica superiore e di ricorsi avverso i giudizi complessivi, eccettuati quelli espressi dagli organi dell'Amministrazione centrale.

Rimane al Consiglio di amministrazione la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

La commissione paritetica provinciale provvede, inoltre, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede ed alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria nonché degli scrutini di promozione nella carriera di concetto a qualifiche non superiori a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito e primo geometra.

La Commissione si compone:

1°) del direttore provinciale, che la presiede;

2°) di un ispettore provinciale, nominato dal Ministro su designazione del direttore generale;

3°) di due impiegati della carriera direttiva o, in mancanza di essi, della carriera

di concetto con qualifica non inferiore a direttore capo di ragioneria o segretario principale, nominati dal Ministro su designazione del direttore generale;

4°) di tre rappresentanti del personale delle carriere di concetto o esecutiva od ausiliaria.

La nomina di nove rappresentanti del personale di cui al n. 4° del precedente comma avviene mediante elezioni, con sistema maggioritario, da parte degli impiegati appartenenti alle rispettive carriere.

Sono legittimati a presentare liste di candidati le associazioni unitarie e di categoria.

Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario, nominato dal direttore generale su designazione del capo del personale.

Per ciascuno dei membri di cui al punto 3° del quarto comma e per il segretario è nominato, con l'osservanza delle modalità sopraindicate, un supplente della carriera direttiva e di concetto, in quest'ultimo caso con qualifica non inferiore, rispettivamente, a direttore capo di ragioneria o segretario principale ed a segretario.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro di qualifica più elevata tra quelli di cui ai punti 2° e 3° del quarto comma, il quale, a sua volta, è sostituito dal membro supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente.

Quando le questioni da trattare riguardino personale non dipendente dalla direzione provinciale la competenza è devoluta alla commissione paritetica della provincia in cui ha sede il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il centro automezzi e l'ufficio lavori; in tal caso il membro meno elevato in grado, di cui al punto 3° del quarto comma, ovvero dei supplenti è sostituito dal competente direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, del centro automezzi o dell'ufficio lavori.

Le norme circa il funzionamento della commissione paritetica provinciale, la procedura da osservarsi nelle adunanze e i criteri di massima da seguire per la trattazione degli affari rientranti nella competenza di detto organo sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale sono fissate dal regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

I membri di cui ai punti 2°), 3°) e 4°) del quarto comma e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Poiché l'onorevole Pitzalis è assente l'emendamento è decaduto.

Non avevo ricordato quanto detto dalla I Commissione (Affari Costituzionali) in ordine al testo originario dell'articolo 20 perché tale parere era stato letto in una precedente seduta. Comunque, per ulteriore chiarezza, ripeterò che la Commissione Affari Costituzionali ha espresso, « parere contrario alle disposizioni che prevedono la istituzione di commissioni paritetiche, centrale (articolo 20-bis) e provinciali (articolo 20), ritenendo che l'istituzione di commissioni siffatte, con le delicate attribuzioni che prevedono gli articoli indicati, siano nettamente contrastanti con i principi fondamentali della gerarchia amministrativa e del buon funzionamento degli uffici, che anche in una azienda pubblica, devono essere rispettati ».

Il Governo, a seguito delle obiezioni prospettate dalla Commissione Affari Costituzionali che comportavano manifestazioni di deciso contrasto nei confronti del testo originario dell'articolo 20, ha presentato un nuovo testo.

ARMATO. Per dichiarazione di voto. Non sostengo il vecchio testo governativo per il solo fatto che la sua approvazione, a causa della precisa e specifica opposizione da parte della Commissione Affari Costituzionali, aprirebbe un conflitto fra la nostra e quella Commissione pregiudicando l'iter della legge.

Permangono tutte le riserve per il fatto che se la nostra Commissione fosse giunta a questo dibattito prima di aver sentito il parere della I Commissione, probabilmente non si troverebbe in questa condizione di contrasto.

PRESIDENTE. La I Commissione era già stata sentita per l'articolo 20 nel testo originario.

FRANCAVILLA. Si è dato il caso di articoli approvati malgrado il parere contrastante della I Commissione, oppure rinviati. Può, anche in questo caso, avvenire — e lo abbiamo detto all'inizio — che la nostra Commissione, in sede legislativa, nel momento in cui esamina il parere delle altre Commissioni, possa chiedere la revisione di quei pareri e non escludo che vi sia, oggi, la possibilità di riesame del parere dato.

PRESIDENTE. Do lettura del testo originario dell'articolo 20 fatto proprio dagli ono-

revoli Fabbri e Francavilla, non accettato dal Governo:

ART. 20.

(Commissioni paritetiche provinciali).

« Presso ogni direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una Commissione paritetica alla quale sono demandate, per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli organi periferici dell'Amministrazione, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione in materia di conferimento di funzioni della qualifica superiore e di ricorsi avverso i giudizi complessivi.

Rimane al Consiglio di amministrazione la competenza a decidere sui ricorsi prodotti dagli impiegati previsti dal precedente comma avverso i giudizi complessivi espressi dagli organi della amministrazione centrale e la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

La Commissione paritetica provinciale provvede, inoltre, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede ed alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria nonché degli scrutini di promozione nella carriera di concetto a qualifiche non superiori a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito e primo geometra.

La Commissione si compone:

1°) del direttore provinciale, che la presiede;

2°) di un ispettore provinciale, nominato dal Ministro su designazione del direttore generale;

3°) di due impiegati della carriera direttiva o della carriera di concetto con qualifica non inferiore a direttore capo di ragioneria o segretario principale, nominati dal Ministro su designazione del direttore generale;

4°) di tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario, nominato dal direttore generale su designazione del capo del personale.

Per ciascuno dei membri di cui al punto 3°) del quarto comma e per il segretario è nomi-

nato, con l'osservanza delle modalità sopra indicate, un supplente con qualifica non inferiore, rispettivamente, a direttore capo di ragioneria o segretario principale ed a segretario. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro di qualifica più elevata fra quelli di cui ai punti 2°) e 3°) del quarto comma il quale, a sua volta, è sostituito da uno dei membri supplenti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente.

Quando le questioni da trattare riguardino personale non dipendente dalla Direzione provinciale la competenza è devoluta alla Commissione paritetica della provincia in cui ha sede il Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il Centro automezzi e l'Ufficio lavori; in tal caso il membro meno anziano di cui al punto 3°) del quarto comma ovvero dei supplenti è sostituito dal competente direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, del Centro automezzi o dell'Ufficio lavori.

Le norme circa il funzionamento della Commissione paritetica provinciale, la procedura da osservarsi nelle adunanze ed i criteri di massima da seguire per la trattazione degli affari rientranti nella competenza di detto organo sono stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

I membri di cui ai punti 2°), 3°) e 4°) del quarto comma ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do di nuovo lettura dell'articolo 20 nel nuovo testo sostitutivo proposto dal Governo, che pongo in votazione:

ART. 20.

(Commissioni consultive per il personale).

Presso la Direzione generale e presso ogni direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale.

La Commissione consultiva centrale è composta:

1°) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;

2°) da 5 ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del Direttore generale;

3°) da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale con qualifica di Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale, su designazione del Direttore centrale del personale.

La Commissione consultiva provinciale è composta:

1°) dal Direttore centrale, che la presiede;

2°) dal Direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nelle provincie dove ha sede il circolo;

3°) dal Direttore del centro automezzi, nelle provincie dove ha sede il centro automezzi;

4°) dal Direttore dell'Ufficio lavori, nelle provincie dove ha sede l'Ufficio lavori;

5°) da 2 Ispettori provinciali, nominati dal Direttore generale su designazione del Direttore provinciale;

6°) da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

I funzionari indicati ai numeri 2°), 3°) e 4°) del comma precedente possono farsi sostituire nella Commissione da altro funzionario del loro ufficio avente qualifica immediatamente inferiore.

Nelle provincie in cui mancano i funzionari indicati ai numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del citato comma, la Commissione è integrata da altrettanti funzionari della carriera direttiva o, in mancanza, da impiegati della carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di primo segretario o equiparata, nominati dal Direttore generale, su designazione del Direttore provinciale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore o equiparata, nominato dal Direttore provinciale, su designazione del Direttore del primo reparto.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento Francavilla non accettato né dal Relatore né dal Governo, aggiuntivo all'articolo 20 del seguente comma:

« Sono altresì demandate alla Commissione paritetica provinciale le assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 1927 ».

Faccio notare che l'emendamento sarebbe già precluso, almeno per il riferimento alla Commissione paritetica.

FRANCAVILLA. Dopo la votazione negativa dell'articolo nel testo originario ritengo

che l'emendamento di cui sopra debba essere posto alla fine degli articoli concernenti le commissioni consultive; dovremo quindi votare prima gli articoli 20-bis e 20-ter.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 20-bis, quale era stato già presentato dal Governo e sul quale era stato espresso parere contrario da parte della I Commissione (Affari costituzionali):

ART. 20-bis.

(Commissione paritetica centrale).

È istituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, una commissione paritetica centrale alla quale sono demandate, per gli impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli uffici e i servizi centrali, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione in materia di conferimento di funzioni della qualifica superiore e di ricorsi avverso i giudizi complessivi.

Detta commissione è competente, inoltre, a decidere su ricorsi prodotti dal personale di cui al precedente comma applicato presso gli uffici periferici avverso i giudizi complessivi quando i medesimi siano stati attribuiti da organi dell'amministrazione centrale.

Rimane al Consiglio di amministrazione la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

La commissione paritetica centrale provvede, altresì, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede ed alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, nonché degli scrutini di promozione nella carriera di concetto a qualifiche non superiori a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito o primo geometra.

La commissione si compone:

1°) del capo del personale, che la presiede;

2°) di un direttore centrale, nominato dal Ministro su designazione del direttore generale;

3°) di due funzionari con la qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione nominati dal Ministro su designazione del direttore generale;

4°) da tre rappresentanti del personale eletti, a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme del regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

Funge da segretario un impiegato della carriera direttiva nominato dal direttore generale su designazione del capo del personale.

Per ciascuno dei membri di cui ai punti 2°) e 3°) del quinto comma e per il segretario è nominato, con l'osservanza delle modalità sopra indicate, un supplente con qualifica non inferiore a quelle indicate nei punti stessi.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro di qualifica più elevata fra quelli di cui ai punti 2°) e 3°) del quinto comma il quale, a sua volta, è sostituito dal membro supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione paritetica centrale, la procedura da osservarsi nelle adunanze e i criteri di massima da seguire per la trattazione degli affari rientranti nella competenza di detto organo sono stabiliti con decreto del Ministro sentito il Consiglio di amministrazione. I membri di cui ai punti 2°), 3°) e 4°) del quinto comma e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

A seguito appunto di detto parere negativo della I Commissione, il Governo ha presentato il seguente nuovo articolo 20-bis:

« Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I membri indicati ai numeri 2°) e 3°) del secondo comma e ai numeri 5°) e 6°) del quarto comma, nonché quelli indicati nel sesto comma e i segretari durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati ».

Dichiaro poi decaduto l'emendamento dell'onorevole Pitzalis, data l'assenza del presentatore, del seguente tenore:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 20-bis.

(Commissione paritetica centrale).

È istituita, presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni, una commissione paritetica centrale alla quale sono demandate, per gli impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso gli uffici e i servizi centrali, le attribuzioni del

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1961

consiglio di amministrazione in materia di conferimento di funzioni della qualifica superiore e di ricorsi avverso i giudizi complessivi.

Detta commissione è competente, inoltre, a decidere su ricorsi prodotti dal personale di cui al precedente comma applicato presso gli uffici periferici avverso i giudizi complessivi quando i medesimi siano stati attribuiti da organi dell'amministrazione centrale.

Rimane al consiglio d'amministrazione la competenza per il conferimento di funzioni diverse da quelle proprie della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dagli interessati.

La commissione paritetica centrale provvede, altresì, alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede ed alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione nelle carriere esecutiva ed ausiliaria, nonché degli scrutini di promozione nella carriera di concetto a qualifiche non superiore a direttore principale di ragioneria, primo segretario, primo perito e primo geometra.

La Commissione si compone:

1°) del capo del personale, che la presiede;

2°) di un direttore centrale, nominato dal Ministro su designazione del direttore generale;

3°) di due funzionari con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, nominati dal Ministro su designazione del direttore generale;

4°) da tre rappresentanti del personale delle carriere di concetto o esecutiva o ausiliaria.

La nomina dei nove rappresentanti del personale di cui al punto 4°) del precedente comma avviene mediante elezioni, con sistema maggioritario da parte degli impiegati appartenenti alle rispettive carriere.

Sono legittimate a presentare liste di candidati le associazioni sindacali unitarie e di categoria.

Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario, nominato dal direttore generale su designazione del capo del personale.

Per ciascuno dei membri di cui ai punti 2°) e 3°) del quinto comma e per il segretario è nominato, con l'osservanza delle modalità sopra indicate, un supplente con qualifica non inferiore a quelle indicate nei punti stessi.

In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro di qualifica più elevata fra quelli di cui ai punti 2°) e 3°) del quinto comma il quale, a sua volta, è sostituito dal membro supplente.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno 5 membri, compreso il presidente.

Le norme circa il funzionamento della commissione paritetica centrale, la procedura da osservarsi nelle adunanze e i criteri di massima da seguire per la trattazione degli affari rientranti nella competenza di detto organo sono stabiliti con decreto del Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

Le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale sono fissate dal regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

I membri di cui ai punti 2°), 3°) e 4°), del quinto comma ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Inoltre vi è l'emendamento dell'onorevole Armato, del seguente tenore:

ART. 20-*quater*.*(Commissione paritetica centrale)*

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituita una Commissione paritetica centrale alla quale sono demandate le attribuzioni del consiglio di amministrazione in materia di conferimento di promozioni superiori a quelle della qualifica rivestita dagli interessati e di ricorsi avverso i giudizi complessivi.

Detta Commissione è competente inoltre a decidere sui ricorsi prodotti dal personale di cui al precedente comma, applicato presso gli uffici periferici, avverso giudizi complessivi espressi dagli organi dell'Amministrazione centrale.

La Commissione paritetica centrale provvede inoltre alla formazione delle graduatorie degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento di sede, e alla formazione dei quadri di avanzamento ai fini degli scrutini di promozione.

La Commissione si compone:

a) del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che la presiede: in caso di assenza del Ministro funge da presidente il Sottosegretario all'uopo delegato dal Ministro;

b) del direttore generale di Amministrazione;

c) dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) del capo del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

e) di tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I rappresentanti del personale di cui al punto e) sono eletti in seconda istanza dai rappresentanti del personale componenti le Commissioni paritetiche provinciali secondo le modalità previste per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

È assorbito dall'articolo 20 già approvato.

Inoltre lo stesso articolo 20-*bis* nel suo testo originario è precluso dall'avvenuta approvazione dell'articolo 20.

FRANCAVILLA. Tra gli emendamenti già accolti dal Governo vi erano gli emendamenti Pitzalis e Armato che ora l'onorevole rappresentante del Governo rinuncia ad accettare. Quindi si tratta di un passo indietro che il Governo vuole compiere. Questa è la verità, signor Presidente!

PRESIDENTE. Ripeto che l'emendamento Armato ed altri, ora letto, è in parte assorbito dal nuovo testo governativo dell'articolo 20 testè votato ed approvato. Con questo emendamento, infatti, si prevede l'istituzione di una commissione paritetica centrale, che invece è prevista come consultiva dall'articolo 20. In sostanza ci troviamo di fronte ad una materia già definita.

ARMATO. Sono d'accordo: il mio emendamento deve ritenersi assorbito dalla votazione precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20-*bis* di cui do di nuovo lettura:

« Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I membri indicati ai numeri 2°) e 3°) del secondo comma e ai numeri 5°) e 6°) del quarto comma, nonché quelli indicati nel sesto comma e i segretari durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Passiamo al nuovo articolo 20-*ter* presentato dal Governo. Ne do lettura:

ART. 20-*ter*

(Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale).

Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di:

a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

c) esprimere motivato parere al direttore generale nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

f) esprimere parere, a richiesta del direttore provinciale o dei direttori degli altri uffici indicati nel precedente articolo 20, su questioni inerenti il personale.

La Commissione consultiva provinciale ha altresì il compito di proporre al direttore generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale, in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le direzioni provinciali e uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori la competenza è attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1961

Pongo in votazione per divisione la prima parte di questo articolo e precisamente fino alla lettera f) compresa, in quanto dopo tale lettera dovremmo prendere in esame e votare l'emendamento Francavilla già presentato all'articolo 20 che si riferisce alle competenze della commissione provinciale.

(È approvata).

Giunti a questo punto, dobbiamo prendere in esame il seguente emendamento presentato dall'onorevole Francavilla:

« Sono altresì demandate alla commissione paritetica provinciale le assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché le assunzioni di operai ordinari previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 68 ».

Evidentemente però questo testo, onorevole Francavilla, deve essere modificato togliendo l'espressione « paritetica » ed usando l'espressione « esprimere » in armonia con l'articolo 20.

FRANCAVILLA. D'accordo, signor Presidente. Il nuovo testo potrebbe essere così formulato:

« La Commissioni provinciali consultive hanno altresì il compito di esprimere parere sulle assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché per le assunzioni di operai ordinari previste dalla legge 26 febbraio 1952, n. 68 ».

ARMATO. Desidero fare osservare all'onorevole Francavilla che, poiché abbiamo già approvato, in una precedente riunione, una riserva di posti del 20 per cento, nei pubblici concorsi, a favore degli orfani e delle vedove dei dipendenti morti per servizio, siamo d'accordo nell'affidare questo tipo di competenza — che non può non essere di ordine provinciale — alla Commissione consultiva.

Quanto al resto non so come si possa armonizzare l'emendamento presentato dall'onorevole Fabbri con il nuovo testo della legge sui salariati dello Stato, che ha un meccanismo completamente diverso.

Mi riservo, comunque, di presentare un emendamento in proposito.

GEFTER WONDRICH. Essendomi giunte istanze, da parte di periti e di geometri, esprimenti il vivo disappunto per la decisione della nostra Commissione di sopprimere l'articolo 4, mi riservo di portare in discussione la posizione degli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri, affinché possano essere concesse anche ad essi funzioni che comportino la dirigenza di uffici tecnici periferici, e ciò mediante una norma transitoria o un emendamento aggiuntivo ad un articolo.

FABBRI. Mi associo a questa proposta, e mi riservo di parlare su questo problema nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Ne parleremo in un altro momento; se la proposta non è preclusa, la prenderemo in considerazione.

GEFTER WONDRICH. Non è preclusa.

PRESIDENTE. La formuli. Se non è preclusa, la esamineremo ed eventualmente la porremo in votazione come disposizione transitoria.

Dovendo l'onorevole Sottosegretario Gasparsi assentarsi per impegni improrogabili, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI